

SENTENZA 244/2025

REPERTORIO 264/2025

RISTRUTTURAZIONE 10/2025
DEI DEBITI



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Roma

Sezione 14^a Civile

Proc. 173-1 /2025

Nella persona del dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto in data 30/1/2025 dal Sig. ██████████, nato a ████████ (LE) il 01/07/1980, C.F. ██████████

Il Tribunale, con decreto del 19/2/2025, dichiarava aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 segg. CCII introdotta dal sig. ██████████ con l'ausilio dell'OCC.

Per una migliore comprensione della vicenda, si riporta di seguito uno stralcio del decreto di apertura:

Il Giudice,

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 30/1/2025 dal Sig. ██████████, nato a ████████ (LE) il 01/07/1980, C.F. ██████████

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente, pur risultando residente a ██████████, in Provincia di ████████ (come si evince dal certificato di residenza, vds. doc. 47), risulta avere il centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, comma 2, CC.II. a Roma, ove si è trasferito dal 23/2/2023 e ove attualmente vive con la moglie Sig.ra ██████████, come comprovato dal contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato il 24/2/2023 (vds. doc. 7); secondo quanto disposto dall'art. 68, comma 3 CC.II. per le persone fisiche non esercenti attività di impresa il centro degli interessi principali si presume coincidente "con la residenza o il domicilio"; non vi è dubbio che il domicilio del ricorrente sia a Roma, ove lo stesso presta anche la propria attività lavorativa;

rilevato che l'istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CC.II., dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che il ricorrente è un militare appartenente all'Esercito Italiano, pertanto un dipendente del Ministero della Difesa, assunto con contratto a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.900,00;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CC.II., in quanto il ricorrente non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che le cause del sovraindebitamento sono da imputare ad eventi imprevisti ed imprevedibili, estranei alla volontà del Sig. ██████████;



rilevato che il gestore, nella sua relazione, dà atto che il sovraindebitamento trova origine nei seguenti eventi: 1) nel 2014 il padre del ricorrente, residente a █████, si ammalia gravemente ed il Sig. █████ è costretto a fare frequentemente viaggi da Pordenone (ove il ricorrente lavorava) fino a █████, con conseguente aumento dei costi e necessità di prendere "permessi" dal lavoro con contrazione del reddito a livello annuo di circa € 6.000,00; 2) alla fine del 2020, pochi mesi dopo l'acquisto di una casa in Provincia di Pordenone con mutuo ipotecario, il Ministero della Difesa senza alcun preavviso ha comunicato al Sig. █████ lo spostamento presso la sede di Roma █████, dove tutt'ora presta servizio; il Sig. █████ si è trovato costretto a rivendere subito la casa acquistata pochi mesi prima e successivamente a trasferirsi stabilmente con la moglie a Roma sostenendo la spesa relativa al canone di locazione (€ 700,00) e al costo della vita più alto; 3) nel marzo 2023 si è verificato il decesso del suocero del ricorrente e la chiusura dell'azienda agricola dal medesimo gestita con l'ausilio della figlia; da quel momento è venuta a mancare una entrata economica seppur modesta e la moglie del ricorrente ha iniziato a soffrire di problemi di natura psicologica ed attualmente è in cura presso uno studio di psichiatria e presso una biologa nutrizionista, con aggravio di spese documentate (vds. doc. 46); per far fronte a tutte le spese il ricorrente è stato costretto a ricorrere a diversi finanziamenti;

rilevato che alla relazione dell'OCC è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CC.II., cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per la sintetica esposizione del piano (quest'ultimo allegato sub. Doc. 4 della relazione stessa);
rilevato che l'esperto, nella sua relazione, ha effettuato la verifica prevista dall'art. 68, comma 3°, CC.II. con riferimento alla valutazione del "merito creditizio" del ricorrente da parte dei soggetti finanziatori (vds. pagg. 34-37 relazione);
osserva quanto segue.

1. L'indebitamento del ricorrente.

Il ricorrente ha indicato i seguenti creditori:

- . FIDES SPA ORA COPPEDE' SPV SRL (Cessione del quinto): € 36.663,00
- . COFIDIS SPA (Prestito con delega): € 35.808,00
- . COMPASS BANCA SPA: € 9.950,64
- . KRUK INVESTIMENTI SRL: € 21.081,33
- . PREXTA SPA (Prestito "compact") € 39.264,02
- . BANCA SELLA (Linea di credito) € 2.000,00
- . DEUTSCHE BANK € 14.311,00
- . FINTEEL ENGINEERING SRL: € 1.860,05
- . POLIZIA PROVINCIALE █████: € 578,86
- . A.D.E.-R.: € 4.760,87

Per una esposizione debitoria totale di € 166.277,77 (vds. pagg. 14-15 relazione del gestore).

2. La situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente

La situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente viene così descritta nella relazione dell'OCC:

- percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.900,00 (vds. buste paga, docc. 9-11); lo stipendio è decurtato da: i) cessione del quinto sottoscritta con Fides Spa, per € 363,00; ii) finanziamento con delega di pagamento sottoscritta con Cofidis Spa, per € 373,00 per un totale di trattenute mensili pari ad € 736,00; la moglie è attualmente priva di impiego (vds. doc. 40);
- è proprietario di una porzione di 1/9 di fabbricato sito nel Comune di █████ (LE) e di piccole porzioni di terreno site nel Comune di █████ (LE) (vds. visure docc. 15-16);



- è proprietario di una autovettura Hyundai, immatricolazione 23/6/2015 (vds. visura PRA, doc. 18);
- è titolare di un conto corrente ordinario cointestato con la moglie aperto presso le Poste Italiane Spa con saldo prossimo allo zero (vds. doc. 19).

I beni immobili e il bene mobile registrato non sono considerati nella proposta, atteso il loro scarso valore commerciale.

3. Le necessità personali

Premesso che lo stipendio mensile del ricorrente pari ad € 1.900,00 costituisce l'unica fonte di reddito del nucleo familiare composto dal ricorrente e dalla moglie a carico e che dallo stipendio mensile va decurtata la somma mensile di € 736,00, nella proposta il ricorrente ha indicato le spese personali come segue:

- canone di affitto di casa: € 700,00
- spesa alimentare: € 200,00
- spese utenza luce casa: € 50,00
- pulizia e cura della casa: € 90,00

- spesa vestiario e cura della persona: € 50,00
- farmacia e spese mediche: € 100,00;
- benzina: € 100,00;
- varie ed imprevisti: € 100,00

Per spese totali mensili di € 1.400,00 (vds. documentazione dimostrativa allegata, doc. 9), interamente a carico del Sig. ██████████.

4. Lo stato di sovraindebitamento

Lo stipendio mensile, al netto delle trattenute a titolo di cessione del quinto e restituzione rata di finanziamento, ammonta ad € 1.164,00; le spese personali ritenute minime sono pari ad € 1.400,00 mensili; da ciò deriva in termini oggettivi lo stato di sovraindebitamento ovvero una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

5. La proposta ai creditori

Il Sig. ██████████ propone il pagamento:

- . del creditore OCC (Organismo di Composizione della Crisi) al 100%;
- . dei creditori privilegiati al 100%;
- . di tutti gli altri creditori al 12,44% (vds. pagg. 28-29 relazione).

Dunque, rispetto al passivo quantificato in € 168.977,77 il ricorrente propone di versare complessivamente per il soddisfacimento dei creditori la somma di € 29.700,00.

Il pagamento avverrà mediante n° 66 rate mensili di € 450,00 ciascuna per una durata complessiva del piano di 5 anni e mezzo. Nello specifico le rate da n° 1 a n° 6 costituiscono l'accantonamento per il compenso dell'OCC, le rate da n° 7 a n° 23 saranno destinate al pagamento dei creditori privilegiati, le rate da n° 24 a n° 66 saranno destinate al pagamento dei creditori chirografari pro-quota.

6. La valutazione di convenienza

Nella relazione dell'OCC si evidenzia la maggior convenienza della presente procedura rispetto a quella liquidatoria. In particolare, l'esperto rileva che il Sig. ██████████ non ha un patrimonio idoneo al soddisfacimento dei creditori e l'alternativa liquidatoria avrebbe ad oggetto esclusivamente la quota di stipendio dal quale va sottratto "quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia" (vds. pagg. 31-33 relazione).



7. I costi della procedura

I compensi e le spese dell'OCC sono preventivati in € 2.700,00 (vds. doc. 53 relazione); le relative somme saranno accantonate come indicato nella proposta.

Posto quanto sopra, il Giudice

APRE

la procedura di omologazione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta dal Sig. ██████████

Con relazione ex art. 70 comma 6 del 18/3/2025 il gestore della crisi comunicava preliminarmente di avere avvisato tutti i creditori, trasmettendo loro con pec del 25/2/2025 la proposta, il piano, la relazione del gestore unitamente alla documentazione allegata, nonché il decreto di apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc. 1).

Deduceva che:

- Fintel Engineering S.r.l. ha precisato il proprio credito in € 2.146,07 di poco superiore rispetto a quello riportato nella relazione del gestore, pari ad € 1.860,05 (doc. 3);
- Fides S.p.a. ha presentato osservazioni, di cui il gestore non ha tenuto conto, essendo tale società estranea alla procedura, visto che il credito è stato ceduto nel 2023 a Coppedè spv S.r.l.;
- Deutsche Bank S.p.a. è l'unico creditore che ha inviato osservazioni nel merito della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti, in particolare in relazione alla sua durata, rilevando che essa avrebbe dovuto essere pari almeno a 120 mesi, tenuto conto dell'età del cliente (44 anni); secondo il creditore "Una durata maggiore del piano garantirebbe in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore per tutti i creditori chirografari". La Deutsche Bank S.p.a. ha, inoltre, precisato il proprio credito, aggiornandolo ad € 14.547,03, di poco superiore all'importo indicato dal gestore nella propria relazione (€ 14.311,00);
- Prexta S.p.a. ha svolto rilievi solo in relazione alle osservazioni del gestore sulla valutazione del merito creditizio, nulla osservando in riferimento alla proposta di piano del consumatore del Sig. ██████████ (doc. 5).

In ordine ai rilievi presentati dalla Deutsche Bank S.p.a. si riportano le repliche del gestore:

Come ha più volte affermato questo stesso Ill.mo Tribunale, seppur la Legge 3/2012 e poi il CCII non abbiamo determinato una durata massima per il piano del consumatore, questa vada sempre contenuta nei limiti della ragionevolezza, cioè in 5/7 anni, in ottemperanza a sent Cass 27544/2019. (cfr tra le tante sent Trib Roma 21 febbraio 2024 Giudice Dott. F. Miccio)

Ed in ogni caso, e qui ci si collega alla seconda osservazione, il parametro di riferimento cui fare sempre riferimento è la cd "alternativa liquidatoria" che, nel caso di specie, sarebbe molto peggiore rispetto al piano proposto e non contemplerebbe comunque il TFR visto che il Sig. ██████████ non andrà in pensione ancora per diversi anni (di sicuro non entro i prossimi 3 anni, limite di durata presumibile della liquidazione controllata)

Il piano proposto, in conclusione, ha una durata ragionevole (5 anni e mezzo) ed è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria (vds. pag. 3 relazione del gestore).

Il gestore proponeva quindi ex art. 70, comma 6, tenuto conto della precisazione del credito fatta da Fintel Engineering S.r.l. e da Deutsche Bank S.p.a., una modifica della proposta e del piano nei seguenti termini:

- il passivo è quantificato in € 169.499,82, anziché in € 168.977,77;



- il quantum da destinare al soddisfacimento dei creditori è pari ad € 30.015,39, anziché ad € 29.700,00;
- i pagamenti saranno suddivisi in n° 66 rate mensili di € 450,00 ciascuna + una rata finale di € 315,39, per una durata complessiva del piano di 5 anni e 7 mesi, anziché di 5 anni e mezzo.

Restano invariate le percentuali di soddisfacimento dei creditori, precisamente creditori privilegiati al 100%, tutti gli altri creditori al 12,44%.

Si riporta la tabella elaborata dal gestore con indicazione del credito vantato da ciascun creditore, della relativa percentuale di soddisfo e dell'importo da destinare a ciascun creditore:

CREDITORE	CREDITO VANTATO	GRADO	% SODDISFO	QUANTUM
COPPEDE' SPV SRL <i>Cessione del quinto</i>	€ 36.663,00	chirografo	12,44%	€ 4.560,87
COFIDIS SPA <i>Prestito con delega</i>	€ 35.808,00	chirografo	12,44%	€ 4.454,51

COMPASS BANCA SPA	€ 9.950,64	chirografo	12,44%	€ 1.237,85
KRUK INVESTIMENTI SRL	€ 21.081,33	chirografo	12,44%	€ 2.622,51
PREXTA SPA <i>Prestito "compact"</i>	€ 39.264,02	chirografo	12,44%	€ 4.884,44
BANCA SELLA <i>Linea di credito</i>	€ 2.000,00	chirografo	12,44%	€ 248,80
DEUTSCHE BANK	€ 14.311,00 € 14.547,03	chirografo	12,44%	€ 1.780,28 € 1.809,65
FINTEEL ENGINEERING SRL	€ 1.860,05 € 2.146,07	Privilegio mobiliare	100,00%	€ 1.860,05 € 2.146,07
POLIZIA PROVINCIALE LECCE	€ 578,86	Privilegio mobiliare	100,00%	€ 578,86
A.D.E.-R.	€ 4.760,87	Privilegio mobiliare	100,00%	€ 4.760,87



Sub - TOTALE	€ 166.277,77			€ 27.000,00
	€ 166.799,82			€ 27.315,39
OCC	€ 2.700,00		100%	€ 2.700,00
<u>TOTALE</u>	€ 168.977,77			€ 29.700,00
	€ 169.499,82			€ 30.015,39

Così riassunta la vicenda,

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CC.II.;

considerato di condividere le repliche del gestore della crisi, con modifica migliorativa della proposta, che appare complessivamente migliore rispetto alla liquidazione controllata,

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal Sig. ██████████, nato a ████████ (LE) il 01/07/1980, C.F. ██████████

dispone che l'OCC – Gestore della crisi nominato vigili sulla esecuzione e risolva ex art. 71 CCII eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità;

dispone la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito internet del Tribunale di Roma, www.tribunale.roma.it, a cura del Gestore della crisi e a spese della parte ricorrente;

dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro due giorni dalla comunicazione, a cura del Gestore della crisi, ex art. 70 comma 1 e 8 CCII,

nulla dispone sulle spese del procedimento;

dichiara chiusa la procedura;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al Gestore della crisi.

Roma, 25/3/2025

Il Giudice Designato Dott. Fabio Miccio

